REGOLAMENTO TECNICO ESECUTIVO – AGG. Al 10/10/2026

DISPOSIZIONI GENERALI

I – DOVERI GENERALI

1.Le società, gli atleti, gli arbitri e i tesserati in genere hanno il dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare.

II – REGOLAMENTI

1.Il Regolamento Esecutivo (R.E.) e le proposizioni in deroga allo stesso sono deliberati dal Consiglio Federale.
2.Il R.E. non può contenere norme contrarie allo Statuto, al Regolamento Organico ed al Regolamento di Giustizia.

III – INTERPRETAZIONE

1.Nell'applicare il R.E. non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali dello sport.
2.In mancanza di una precisa disposizione si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
3.Le sanzioni disciplinari sono comminate dai competenti Organi di Giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione prevista dalle normative federali.

IV – DEFINIZIONI

1.Con il termine "società" si definisce qualsiasi Associazione, Società o entità che sia affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro In Carrozzina (FIPIC).
2.Con il termine tesserato si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo, in una delle figure di cui agli artt. 11 e 12 dello Statuto, nei riguardi della FIPIC.
3.Con il termine "atleta" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una Società affiliata alla FIPIC, al fine di svolgere attività agonistica o promozionale.
4.Con il termine "arbitro" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme CIA per la direzione di una gara.
5.Con il termine "ufficiale di campo" si definiscono i tesserati abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo della regola dei 24.
6.Con il termine "impianto di gioco" (impianto sportivo) si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.
7.Con il termine "campo di gioco" (spazio per l'attività sportiva) si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono considerati facenti parte del "campo di

gioco” anche gli spogliatoi e l’area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto.
8.Con il termine "terreno di gioco" o "rettangolo di gioco" si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.

V CAMPIONATI E TORNEI UFFICIALI
1. La FIPIC, a mezzo degli Organi competenti, indice e organizza i Campionati e Tornei ufficiali, maschili e femminili, secondo l'ordinamento fissato dal Consiglio Federale.
2. L’anno sportivo federale ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo.

VI SUDDIVISIONE DELLE MANIFESTAZIONI
1. La classificazione delle manifestazioni è indicata all’art. 33 del Regolamento Organico.
2. I Campionati Nazionali si suddividono nelle seguenti serie: A, B e Giovanile (Minibasket).

VII CATEGORIE E QUALIFICHE DEGLI ATLETI, DEI TECNICI E DEGLI OPERATORI SPORTIVI
1.In base alla qualifica gli atleti si suddividono in:
a)Giocatori disabili;
b)Giocatori normodotati.
2.In base all’età gli atleti si distinguono in tre categorie:
a) Seniores;
b) Under 22;
c) Giovanili;
3. L’età minima per la partecipazione alle manifestazioni federali/extrafederali giovanili è anni 8, per tutte le altre 14. Il Consiglio Federale, in seno alle Disposizioni Organizzative Annuali, stabilisce, con riferimento all’età degli atleti, eventuali limiti, deroghe, fuoriquota, etc. per la partecipazione in seno alle relative serie dei Campionati e/o Manifestazioni federali.

4. I tecnici sono suddivisi in base ai livelli stabiliti nel regolamento SNAQ:

a. assistente tecnico
b. istruttore
c. allenatore
d. allenatore capo
e. tecnico di IV livello
f. preparatore atletico

5.Gli operatori sportivi sono suddivisi in due categorie:
a. quelli necessari alla prestazione sportiva dell’atleta giocatore e della squadra in particolare il meccanico della carrozzina da gioco ed il classificatore

b. quelli necessari allo svolgimento delle gare in particolare:

- direttore Sportivo: responsabile della programmazione sportiva federale
- gli arbitri
- gli ufficiali di campo
- i commissari speciali
- i commissari esecutivi (omologatori dei campi gara)
- i commissari di campo
- i cronometristi
- massaggiatore
- dirigente accompagnatore
- dirigente addetto agli arbitri e agli ufficiali di campo
- speaker
- match Analyst

- scorer
- addetti al cerimoniale sportivo, accompagnatori atleti disabili (quando non volontari), alla segreteria gare (addetti ad attività di supporto della organizzazione di gare, eventi sportivi e attività addestrative/sportive singole o multiple; gestione iscrizioni e qualifiche sportive, redazione classifiche, statistiche, referti e rapporti di gara, trasmissione ordini della giuria e risultati di gara);

IX SOCIETA' CAMPIONE D'ITALIA

1. La Società prima classificata nel Campionato Nazionale di Serie A1 maschile è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia". E' autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.
2. La Società che nell'arco della sua storia sportiva raggiunge il numero di 10 scudetti tricolori è autorizzata a fregiarsi, permanentemente e eventualmente accanto allo scudetto, della stella d'oro. Per ulteriori 10 successivi tricolori la Società è autorizzata a fregiarsi di una aggiuntiva stella d'oro.
3. La Società prima classificata nel Campionato giovanile (Minibasket) è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia". E' autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.

TITOLO I - ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI

Art. 1 ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI

1. Il Consiglio Federale stabilisce l'ordinamento dei singoli Campionati, il numero delle squadre partecipanti, il numero delle squadre da promuovere e da retrocedere.
2. La formula di svolgimento, la competenza organizzativa e tutte le disposizioni per ciascun campionato sono definite dal Consiglio Federale con le "Disposizioni Organizzative Annuali".

Art. 2 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo il Consiglio Federale emana le "Disposizioni Organizzative Annuali" (DOA) che contengono:
a) la formula e le relative regolamentazioni di Campionati, manifestazioni e tornei ufficiali;
b) le disposizioni organizzative e tecniche, ivi comprese le caratteristiche dei campi di gioco, di ogni Campionato e manifestazione federale;
c) le modalità di iscrizione, le tasse, le ammende, i depositi cauzionali e le relative scadenze di ogni evento calendarizzato;
d) quant'altro utile e necessario all'ordinato svolgimento dell'attività.
2. Le DOA entrano in vigore al momento della loro pubblicazione sul sito web federale e si intendono notificate al momento di avviso di pubblicazione da parte della Segreteria federale.
3. Le DOA possono essere modificate con specifiche delibere del Consiglio Federale che ne indica il momento della loro entrata in vigore.

Art. 3 ISCRIZIONI A CAMPIONATI

1. Le iscrizioni ai Campionati e manifestazioni federali nazionali devono essere presentati alla Gestione Attività secondo modalità e termini previsti dalle DOA.
2. Il Consiglio Federale ha la facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai Campionati qualora ne ravvisi la necessità per il completamento dei quadri delle società partecipanti.
3. Le iscrizioni ai Campionati Regionali/Provinciali devono essere presentati al delegato territoriale di appartenenza o, in assenza di questi, alla Gestione Attività.

Art. 4 SQUADRE AVENTI DIRITTO

1. Al termine di ciascun anno sportivo gli Organi federali competenti stabiliscono le squadre aventi diritto alla partecipazione ai vari campionati dell'anno sportivo successivo, tenuto presente l'ordinamento dei campionati e i risultati sportivi conseguiti. L'organico dei Campionati viene diramato dalla Gestione Attività con apposito comunicato.
2. Il Consiglio Federale ha la facoltà di ammettere al Campionato di serie B e Giovanile (Minibasket), successivamente all'organico dei Campionati già diramati, una Società sportiva che, in quanto neo affiliata, ne faccia esplicita richiesta alla Segreteria federale.
3. Il Consiglio federale delibera su un'eventuale istanza di ammissione, fuori classifica, al Campionato di serie B e Giovanile di società a cui siano riconosciute particolari finalità per la promozione e lo sviluppo della pallacanestro in carrozzina e per la realizzazione di significativi scopi sociali.
4. Le società aventi diritto devono espletare, pena l'esclusione, la procedura di iscrizione al campionato di riferimento entro i termini fissati dalle DOA.

Art. 5 LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

1. Le Società sono ammesse a partecipare a ciascun campionato purché in possesso dei requisiti indicati dalle DOA.
2. La Società partecipante ad un Campionato di divisione nazionale può partecipare con una ulteriore squadra esclusivamente ad un Campionato di serie inferiore per l'anno sportivo di riferimento. In tal caso, qualora le società siano, al termine del campionato, promosse o retrocesse nella medesima serie, la seconda squadra dovrà rinunciarvi.
3. Per tutti i Campionati, a chiusura delle iscrizioni, ma prima dell'inizio del Campionato, l'Organo Federale competente qualora accerti d'ufficio che la Società avente diritto, regolarmente iscritta, non abbia i requisiti richiesti per potervi partecipare, provvederà a chiedere al Giudice Sportivo la sua esclusione dal Campionato stesso. La Società verrà immediatamente sostituita a norma dell'art. 7 del presente regolamento.
4. Ai Campionati Italiani non sono ammesse Società straniere, fatto salvo l'eventuale partecipazione fuori classifica di Società della Repubblica di San Marino.

Art. 6 CAMPIONATI E MANIFESTAZIONI A LIBERA PARTECIPAZIONE

1.Sono considerati Campionati/Manifestazioni a libera partecipazione quelli dove per iscriversi non viene chiesto alcun titolo sportivo.
2.La Gestione Attività, al termine di ciascun anno sportivo, propone, e il Consiglio Federale approva, le norme che regolano l'iscrizione e la partecipazione a detti campionati dell'anno successivo, con particolare riguardo alla data di apertura e chiusura delle iscrizioni, all'eventuale sistema delle promozioni e retrocessioni ed alle formule di svolgimento e ciò in rapporto all'ordinamento dei Campionati ed alle esigenze del settore agonistico.
3. Le Società possono iscrivere a tali Campionati una o più squadre, ma, in tal caso, oltre alla denominazione sociale, dovranno assumere, oltre alla denominazione originaria, un codice alfanumerico distintivo.
4. E' consentita la partecipazione a tali manifestazioni di società straniere che ne facciano esplicita richiesta, previo nulla osta della federazione di appartenenza.

Art. 7 RISERVE

1. Il Consiglio Federale indica, attraverso le DOA, le squadre riserva delle varie Serie dei Campionati Italiani qualora tra le squadre aventi diritto vi siano società rinunciatarie.
2. I criteri di determinazione delle squadre riserva sono, nell'ordine, i seguenti:
a. la squadra meglio classificata tra le retrocesse;
b. la prima delle non promosse della Serie immediatamente inferiore;

3. Qualora non siano disponibili le squadre individuate attraverso i predetti criteri il ripescaggio avverrà tra:
a. le squadre ulteriormente retrocesse dalla migliore alla peggiore classificata;
b. la seconda delle non promosse della Serie immediatamente inferiore e, se previsto un Concentramento finale, le ulteriori squadre classificate dello stesso.
4. L'eventuale indisponibilità alla partecipazione alla Serie superiore da parte della squadra riserva non viene intesa quale rinuncia ai fini dei relativi sanzionamenti.

Art. 8 RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

1.In caso di mancata iscrizione, entro i termini stabiliti dalle DOA, ad un Campionato Italiano di una Società avente diritto di partecipazione, la Società rinunciataria è cancellata dai ruoli del Campionato, e gli atleti sono immediatamente liberi dal vincolo societario. La Società rinunciataria può riprendere la sua attività partendo dal Campionato dell'ultima Serie prevista.
2. In caso la Società si iscriva al Campionato cui aveva diritto ed in seguito, comunque prima della pubblicazione dei calendari, rinunci alla partecipazione, oltre allo svincolo d'ufficio degli atleti già da questa tesserati, le verrà applicata la sanzione pecuniaria stabilita di anno in anno dal Consiglio Federale per ciascuna serie.
3. Nel caso in cui tale rinuncia venga effettuata dopo la pubblicazione dei calendari la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata e la società dovrà risarcire tutte le Società iscritte al Campionato che abbiano già effettuato le spese, purché documentate e accertate dalla FIPIC, per la trasferta in casa della società rinunciataria.
4. Nel caso di cui al predetto art. 3, qualora la società risulti inadempiente e siano trascorsi 60 giorni dal comunicazione della FIPIC, il Presidente e il direttivo societario sono automaticamente inibiti dal Giudice Sportivo da qualunque attività in seno alla FIPIC, e la società non potrà riaffiliarsi, fino alla solvenza del debito nei confronti della Federazione stessa e/o dei suoi affiliati.

Art. 9 RITIRO, RINUNCIA, ESCLUSIONI DAI CAMPIONATI

1.La società che si ritiri dal Campionato in corso o rinunci a proseguire nelle fasi successive dello stesso commette una grave infrazione.
2.Nel caso in cui il ritiro avvenga entro la disputa delle partite della prima giornata di ritorno, tutti i risultati conseguiti sul campo saranno annullati, mentre resteranno validi agli effetti della classifica qualora il ritiro avvenga oltre il suddetto termine, ovvero sia stata già giocata la prima giornata di ritorno ed i rimanenti incontri verranno omologati con il risultato di 0-20.
3.La rinuncia a partecipare alle fasi successive del Campionato è considerato a tutti gli effetti ritiro dal Campionato che, in ogni caso, oltre allo svincolo d'ufficio immediato degli atleti comporta:
a. perdita di qualsiasi diritto sportivo e conseguente possibilità di partecipare esclusivamente a campionato a libera partecipazione per la stagione sportiva in corso;
b. pagamento di una ammenda pari a 4 volte quella di cui all'art. 8 comma 2;
c. sanzioni disciplinari nei confronti del Presidente di società.
4. Il diritto alla partecipazione alle ulteriori fasi si trasmette alla Società che possa usufruire del diritto stesso, quale classificata in ordine immediatamente successivo di classifica, sempreché sia possibile la sua sostituzione, a discrezione e giudizio dell'Organo federale competente. L'Organo federale competente all'omologazione delle gare, oltre ad applicare le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia, qualora nella fase successiva del Campionato siano state giocate una o più gare, omologherà le rimanenti con il risultato di 0-20.
5. E' intesa quale ritiro dal Campionato la mancata presentazione della squadra, in assenza di specifica comunicazione, con ogni mezzo e modalità, da parte della Società a qualunque componente federale tra quelle di seguito indicate: Presidente, Consigliere, Segretario, Arbitro, Designatore, Responsabile CIA, Commissario di Campo, Commissario Speciale, dipendente e/o collaboratore federali.

Art. 10 GIRONI, CALENDARI, ORARI

1. Gli Organi federali incaricati all'Organizzazione dei Campionati, stabiliscono, inappellabilmente e definitivamente, i gironi, i calendari e l'orario delle gare di tutte le fasi dei Campionati.

2. Al momento della stesura del Calendario, la FIPIC può concedere l'autorizzazione a giocare una o più gare in campi diversi da quelli dichiarati (purché ubicati nella medesima regione di appartenenza), e in orari diversi, ma in via del tutto eccezionale ed in presenza di comprovate cause di forza maggiore non imputabili alla società medesima.
3. La FIPIC, per esigenze inerenti le riprese televisive e per ogni altra causa ritenuta indispensabile dall'Organo competente, può disporre d'ufficio la variazione della data e dell'orario delle partite dei Campionati.

Art. 11 PARTECIPAZIONI

1.Le Società sportive affiliate ed iscritte ai Campionati e/o Manifestazioni federali vi partecipano con i propri tesserati, secondo le qualifiche indicate nel Regolamento Organico e, per quanto attiene i giocatori extracomunitari, secondo le quote, di anno in anno, deliberate dal Consiglio Federale, secondo le disposizioni del CIP, per ciascuna serie di Campionato.
2. Le Società sportive per iscriversi ai Campionati devono avere la disponibilità del campo di gioco per tutta la durata del Campionato.
3.In ogni Campionato e/o manifestazione federali le Società possono iscrivere un massimo di 12 giocatori a referto. Mentre le DOA stabiliscono il numero minimo per l'iscrizione al Campionato di tesserati giocatori per ciascuna serie, nonché l'obbligatorietà di alcune qualifiche di tesserati.
4. Le società sportive possono schierare in campo giocatori di entrambi i sessi qualora non siano indetti campionati, manifestazioni e tornei femminili.
5. Contestualmente all'iscrizione al Campionato la Società versa alla federazione il deposito cauzionale la cui entità, stabilita dal Consiglio federale, è comunicata in seno alle DOA a seconda del Campionato. Tali somme sono corrisposte a garanzia delle eventuali multe comminate dalla federazione e degli impegni assunti nei confronti delle Società iscritte a Campionato.
6. Entro 30 giorni dalla fine del Campionato la Federazione, effettuati i controlli amministrativi dei debiti/crediti delle Società iscritte e regolarmente partecipanti, restituirà le somme decurtate da quanto dovuto ad essa e/o nei confronti di altri affiliati che abbiano avuto certificato dalla FIPIC il credito verso altri affiliati.
7. Sono escluse dalla restituzione di tali somme, che vengono incamerate dalla FIPIC, le Società che non abbiano portato a termine il Campionato con la rispettiva squadra.

Art. 12 CLASSIFICHE

1. La classifica nei Campionati è stabilita per punti: per ogni gara sono attribuiti due punti alla sola squadra vincente.
2. Le DOA stabiliscono il sistema di determinazione della classifica, secondo le formule di ciascun Campionato/Manifestazione/Torneo, in caso di parità tra una o più squadre.

Art. 13 CAMPO DI GIOCO

1. Contestualmente alla prima iscrizione al Campionato, la Società deve: a)indicare alla Segreteria federale il campo di gioco (nome, luogo, indirizzo, proprietà, etc.); b) allegare la copia del documento attestante l'agibilità in corso di validità, rilasciato dalle autorità competenti, dell'impianto; c) allegare copia dell'omologazione eventualmente già rilasciata dalla FIP; d)richiesta di omologazione FIPIC previo versamento della relativa tassa stabilita dalle DOA.
2. I campi di gioco possono essere ubicati anche in comuni diversi da quello della sede legale della Società nel caso in cui questa goda di specifici contributi da Istituzioni diverse dal territorio di appartenenza, con conseguente ubicazione (obbligatoria) presso il territorio di riferimento della sede operativa.

Art. 14 OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI GIOCO

1. L'omologazione del campo di gioco deve essere richiesta dalla società all'atto della sua prima iscrizione ad un Campionato e/o manifestazione federale.

2. L'omologazione viene rilasciata dalla FIPIC a seguito di ispezione da parte di incaricato federale che provvede alla verifica in loco di conformità del campo alle normative e regolamenti federali e l'adeguata fruibilità del campo di gioco e degli spogliatoi da parte degli atleti disabili.
3. Qualora l'impianto sportivo subisca modifiche essenziali, sia in seguito a lavori di ristrutturazione che di adeguamenti a nuove disposizioni in materia sportiva e di pubblico spettacolo stabiliti dalla legislazione italiana, nonché dalle norme della Federazione Internazionale recepite da FIPIC, si deve provvedere a richiedere una nuova omologazione.
4. Il documento di omologazione rilasciato dalla FIPIC ha validità di 4 (quattro) anni al termine dei quali la domanda di omologazione dovrà essere rinnovata. Tale documento non sostituisce in alcun modo i previsti certificati di legge inerenti l'impiantistica sportiva.
5. Nel caso in cui una società, all'atto di iscrizione al Campionato, dichiari quale campo di gioco uno tra quelli già omologati non dovrà far domanda di omologazione e non dovrà versare alcuna tassa.

TITOLO II – TORNEI E MANIFESTAZIONI

Art. 15 TERMINI E MODALITA'

1. Le Società affiliate che intendano organizzare tornei o manifestazioni nazionali devono farne espressa richiesta alla Federazione non oltre i tre mesi antecedenti la data di inizio dell'evento e versare contestualmente la relativa tassa prevista dalle DOA. Nel caso di tornei internazionali la domanda deve essere inoltrata entro i sei mesi antecedenti la data d'inizio dell'evento.
2. La Segreteria federale, atteso il parere favorevole della Gestione Attività, includerà l'evento nel calendario nazionale della stagione sportiva. In caso neghi l'autorizzazione disporrà la restituzione della tassa alla Società richiedente.
3. Possono richiedere l'organizzazione di eventi federali anche altri enti riconosciuti dal CIP e/o aventi protocolli d'intesa con la federazione e/o Società Sportive affiliate alla FIP ma, in tal caso, dovranno presentare anche la dichiarazione della collaborazione organizzativa di un affiliato FIPIC o Organo territoriale FIPIC. In tal caso la tassa di cui al precedente punto 1 è maggiorata del 50%.

Art. 16 COMMISSARIO ESECUTIVO

1. Nei tornei e nei tornei di finali viene nominato un Commissario Esecutivo, scelto tra gli appartenenti al CIA o alla Gestione Attività, che ha il compito di effettuare i sorteggi per gli abbinamenti delle squadre quando non già predisposti dalle norme della manifestazione; designare gli arbitri a disposizione; effettuare tutti controlli inerenti i preliminari della gara; omologare i risultati e comminare le sanzioni disciplinari sulla base dei verbali redatti dall'arbitro nei limiti e per gli effetti del torneo; redigere le classifiche finali.
2. Il Commissario esecutivo, funge da giudice unico, e le sue sentenze sono inappellabili. Nel caso di particolari e gravi comportamenti dei tesserati egli inoltrerà gli atti al Giudice Sportivo con la proposta di estensione dei provvedimenti. In quest'ultimo caso il Giudice Sportivo procederà secondo il normale iter procedurale.

TITOLO III – ORDINAMENTO DELLE GARE

Art. 17 PRELIMINARI

1. Le società devono consegnare agli arbitri i cartellini di gioco e le tessere federali degli atleti e degli abilitati alla panchina (allenatori, dirigenti, accompagnatori, meccanici, etc.) trenta minuti prima dell'inizio della gara. Le Società, ai fini della compilazione del referto di gara, devono indicare il numero della maglia di ciascun giocatore.

2. In ordine, il dirigente accompagnatore, l'allenatore o il capitano della squadra, prima dell'inizio della partita, dovrà obbligatoriamente firmare il referto di gara debitamente compilato dagli ufficiali di campo.
3. Prima dell'inizio della gara gli arbitri provvederanno al riconoscimento dei giocatori e degli abilitati alla panchina ed effettueranno i controlli delle carrozzine ed all'adempimento di quanto altro previsto dal Regolamento Tecnico e dalle DOA.

Art. 18 CARTELLINI DI GIOCO, TESSERE FEDERALI, TEAM STATEMENT

1. I cartellini di gioco e le tessere federali costituiscono, insieme al Team Statement, i documenti idonei alla partecipazione alla gara rispettivamente per i giocatori e gli abilitati alla panchina. Questi sono utili ad effettuare il riconoscimento degli atleti e degli abilitati alla panchina. In caso di furto, smarrimento o dimenticanza tale riconoscimento potrà essere effettuato dagli arbitri anche attraverso il documento di identità.
2. La documentazione di cui al precedente punto va messa a disposizione dell'arbitro 30 minuti prima dell'inizio della gara.

Art. 19 AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, AL CAMPO DI GIOCO E ALL'IMPIANTO DI GIOCO

1. In ogni partita di Campionato/Manifestazione/Torneo sono ammessi al gioco un numero massimo di 12 giocatori in possesso di classificazione permanente (cartellino di gioco) o temporanea (di cui al precedente articolo punto 4) e di 9 abilitati alla panchina per un totale di 21 persone per ciascuna squadra (compreso il Presidente che non ha bisogno di iscriversi a referto una volta mostrata la tessera federale agli arbitri).
2. Tra i nove abilitati alla panchina le figure societarie ammissibili, tra quelle previste come obbligatorie e non dalle DOA a seconda dei Campionati, sono: il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere, il direttore tecnico, l'allenatore, il vice allenatore, il dirigente addetto agli arbitri, il dirigente accompagnatore, l'assistente, il massaggiatore, il fisioterapista, il medico, lo scorer (funzione che può essere svolta indistintamente da uno qualsiasi degli abilitati alla panchina tranne che dal presidente, dal medico e dall'allenatore), il meccanico, il preparatore atletico.
3. Il medico e il dirigente addetto agli arbitri della squadra di casa, qualora non siedano in panchina, possono sedersi in un'area concordata con gli arbitri nell'area limitrofa al campo di gioco, comunque distinta dal tavolo degli ufficiali di campo e dalle panchine.
4. Al campo di gioco sono ammessi esclusivamente gli iscritti a referto, gli arbitri e gli ufficiali di campo e i commissari interessati al gioco. Sono altresì ammessi il medico e gli operatori sanitari, lo speaker, custodi dell'impianto ed eventuali tesserati societari della squadra di casa, nel numero massimo di tre, incaricati per la sicurezza o volontari.
5. All'impianto di gioco devono essere ammessi il pubblico e qualsivoglia tesserato esente da provvedimenti restrittivi comminati dal Tribunale Nazionale Antidoping, dal CIP o dal CONI.

Art. 20 REQUISITI INDISPENSABILI PER LA DISPUTA DI UNA GARA

1. Il numero minimo per poter dare avvio alla gara è di n° 5 giocatori per ciascuna squadra. Al di sotto di tale numero l'arbitro registrerà sul referto "Partita non disputata per mancanza del numero legale della Società di casa e/o ospite". Resta salvo quanto previsto all'art.24 punto 5.
2. La presenza del medico e/o dell'ambulanza attrezzata è obbligatoria per ogni manifestazione o gara in seno alla FIPIC.
3. Qualora le attrezzature indispensabili allo svolgimento della gara non siano disponibili e, altrettanto, non lo siano quelle di riserva, gli arbitri non potranno dare inizio alla gara fino al ripristino delle attrezzature minime che permettano, a loro insindacabile giudizio, lo svolgimento del gioco.

4. In caso di gravi irregolarità del campo di gioco da rilevarsi a giudizio insindacabile dell'arbitro la partita non potrà avere luogo fino all'eliminazione delle cause ostative da parte della società di casa, su intimazione dell'arbitro, e comunque entro la mezzora successiva all'orario di gioco.
5. In caso di ineliminabile impraticabilità del campo di gioco (prima o durante la gara) per eventi imprevedibili e pericolosi quali rotture di vetrate, parquet, porte, tensione elettrica, etc., l'arbitro potrà disporre il trasferimento, se possibile, sul campo sussidiario o, in caso contrario, di non disputare la partita. Inoltre, l'arbitro può disporre di non disputare la partita o di interromperla momentaneamente e/o definitivamente per gravi minacce e atti lesivi da parte delle tifoserie alle squadre e/o allo stesso arbitro, che, secondo il suo insindacabile giudizio, costituiscano una grave e tangibile pericolosità per le squadre e/o la propria incolumità.
6. Ferme restando le previsioni del numero degli Arbitri nelle varie serie di Campionato, la partita può comunque avere luogo con due arbitri qualora, in seno alle DOA, ne siano previsti tre, con uno qualora ne siano previsti due. In nessun caso la partita può essere giocata in assenza totale di un arbitro.

Art. 21 MEDICO O AMBULANZA ATTREZZATA E DEFIBRILLATORE

1. L'onere di provvedere alla presenza del medico o dell'ambulanza attrezzata e del defibrillatore è in capo alla società di casa o della società organizzatrice di un evento federale.
2. Gli arbitri provvederanno al riconoscimento del medico che dovrà esibire la tessera di appartenenza all'Ordine dei Medici o del responsabile dell'ambulanza che parimenti esibirà il proprio tesserino prima dell'inizio della gara. Il medico può anche non essere tesserato ma, in tal caso, non potrà andare in panchina.
Gli arbitri inoltre verificheranno che sia a disposizione presso l'impianto di gioco un Defibrillatore semiautomatico con personale addetto all'utilizzo o che questi sia utilizzabile dal medico o dall'ambulanza attrezzata.
Il Defibrillatore può essere direttamente in dotazione al medico e/o alla ambulanza attrezzata supplendo a che l'impianto di gioco sia sprovvisto di apparecchio e personale addetto.
3. Il medico o l'ambulanza attrezzata ed il defibrillatore dovranno essere a disposizione sul campo di gara a partire dai 30 minuti antecedenti l'inizio della partita e per tutta la durata della stessa.
4. Tali agenti dovranno attenersi alle indicazioni degli arbitri per quanto attiene al loro posizionamento e la società sarà responsabile per comportamenti non regolamentari quali ad esempio proteste, incitamenti alle squadre o altri atteggiamenti non consoni al ruolo per i quali, in ogni caso, la società di casa sarà ritenuta responsabile.
5. In assenza degli stessi o del defibrillatore gli arbitri non potranno dare inizio alla gara e, trascorsi 30 minuti entro i quali non sia stato possibile reperire un medico o ambulanza attrezzata o un defibrillatore gli arbitri registreranno sul referto di gara "Gara non disputata per assenza del medico e/o ambulanza attrezzata o del defibrillatore".

Art. 22 CAMPO DI GIOCO

1. Il campo di gioco deve essere perfettamente efficiente in ogni sua componente principale o annessa, come pure la strumentazione e le attrezzature per lo svolgimento del gioco. La Società di casa è responsabile per il mancato o parziale funzionamento delle strumentazioni e di tutte le componenti essenziali al gioco come previste dal Regolamento Tecnico e dalle DOA.
2. La Società di casa, qualora subentrino cause di forza maggiore di indisponibilità del campo di gioco, debitamente documentate alla Gestione Attività, potrà richiedere, in qualunque momento, la variazione del campo di gioco effettuando il versamento della relativa tassa: in assenza di tale versamento la richiesta sarà ritenuta inammissibile e si dovrà giocare comunque nel campo già previsto.

3. Per cause di forza maggiore si intendono esclusivamente la formale comunicazione dell'indisponibilità da parte dell'ente gestore o proprietario (se diverso dalla società di casa) del campo di gioco e/o sopravvenute calamità naturali che rendano lo stesso inagibile.
4. La società di casa dovrà in ogni caso farsi carico delle eventuali sopravvenute spese sostenute dalla federazione e dalla società ospite, purché debitamente giustificate e direttamente imputabili alla variazione del campo di gioco e/o dell'orario.

Art. 23 IRREGOLARITA' DEL CAMPO DI GIOCO

1. L'Arbitro è l'unico giudice della regolarità o meno del campo di gioco e delle attrezzature rispetto alla disputa o meno della partita.
2. Qualora una società voglia presentare reclamo in merito alla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature dovrà formalmente presentare il preannuncio di reclamo, entro 20 minuti antecedenti l'orario di inizio della partita, con la relativa tassa all'arbitro che li trasmetterà al Giudice Sportivo. La mancanza del formale preannuncio di reclamo e della relativa tassa rende inammissibile il successivo reclamo innanzi al Giudice Sportivo per i motivi di cui al presente articolo.

Art. 24 ORARIO DI GIOCO – RITARDI E ASSENZE DELLE SQUADRE

1. In tutti i Campionati l'orario di gioco può essere modificato solo ed esclusivamente ad insindacabile giudizio della FIPIC per particolari esigenze televisive o altri accadimenti di eccezionale natura.
2. L'orario di gioco può altresì essere variato preventivamente su istanza della società di casa, previo pagamento della prevista tassa, qualora subentrino cause di forza maggiore di indisponibilità del campo di gioco nell'orario previsto, debitamente documentate alla Gestione Attività. In assenza di tale versamento la richiesta sarà ritenuta inammissibile e si dovrà giocare comunque nell'orario già previsto.
3. Per cause di forza maggiore si intendono esclusivamente la formale comunicazione dell'indisponibilità da parte dell'ente gestore o proprietario (se diverso dalla società di casa) del campo di gioco nell'orario previsto o l'impossibilità di raggiungere il campo di gioco per sopravvenute e improvvise calamità naturali che impediscano l'utilizzo di qualunque mezzo di trasporto.
4. La società di casa dovrà in ogni caso farsi carico delle eventuali sopravvenute spese sostenute dalla federazione e dalla società ospite, purché debitamente giustificate e direttamente imputabili alla variazione del campo di gioco e/o dell'orario.
5. Fatto salvo quanto previsto all'Art. 10 punto 3 , nel caso in cui la squadra non riuscisse a raggiungere in orario il campo di gioco dovrà preavvertire l'arbitro e la squadra avversaria. In tal caso l'arbitro aspetterà comunque 30 minuti (in luogo dei 15 minuti previsti dal regolamento Tecnico) trascorsi i quali senza che non si sia raggiunto il minimo di giocatori (5) la partita non potrà più avere luogo e registrerà sul referto di gara "Partita non disputata per mancato arrivo della squadra di casa/ospite". Tuttavia, le squadre, di comune accordo e previa dichiarazione formale dei rispettivi capitani e/o dirigenti societari, possono acconsentire a giocare oltre i 30 minuti ma non oltre due ore rispetto all'orario previsto.
La medesima norma si applica in caso di ritardo dei direttori di gara;

Art. 25 I GIOCATORI E GLI ABBATTIMENTI

1. Per partecipare alla gara i giocatori devono essere provvisti di classificazione, permanente o transitoria, attributiva del punteggio che si evince dal cartellino di gioco.
2. I punteggi dei giocatori partono da punti 1 a 4,5 con intervalli di 0,5. L'eventuale giocatore normodotato qualora ammesso nel Campionato di riferimento gioca con punti 5, salvo diversa determinazione del Consiglio Federale.
3. Le DOA stabiliscono gli eventuali abbattimenti riservati a determinate categorie di atleti/e.

4. Qualunque abbattimento di punteggio è riservato ai soli atleti/e eleggibili per le nazionali italiane, fatto salvo quanto stabilito dall'IWBF per le giocatrici donne. In ogni caso i giocatori e le giocatrici che oltrepassino i limiti di età previsti dalle DOA per gli abbattimenti manterranno questi ultimi fino alla fine del campionato.

Art. 26 PASSAGGIO DI GIOCATORI

1.Gli atleti Under 23 (in base alla formula dell'IWBF per il calcolo dell'età) eleggibili per la Nazionale tesserati con squadre di serie B hanno la possibilità di giocare anche in serie A con la formula del prestito alternativo, disputando così entrambi i campionati. I suddetti atleti dovranno essere inseriti in entrambi i Team Statement e in quello di Serie A dovranno scrivere accanto al proprio nome la specifica P.A. (prestito alternativo) e la società originaria di appartenenza. Per gli atleti che militano nel Campionato Giovanile analoga disposizione sarà specificata nel Regolamento del Campionato stesso. Le Società che partecipano alla Serie A e B con due squadre potranno utilizzare gli atleti Under 23 indistintamente nelle due serie.
2. L'atleta normodotato/a può essere utilizzato in una sola serie.

Art. 27 RISULTATI ED OMOLOGAZIONE

1.I risultati di ogni gara divengono ufficiali con la pubblicazione on line sul sito federale del comunicato del Giudice Sportivo.
2. Il Giudice Sportivo può omologare il risultato della gara con un risultato di 0-20 a tavolino, a seguito del verbale di gara redatto dagli arbitri o a seguito di presentazione di reclamo di chi sia legittimato, al verificarsi di uno dei seguenti casi:
a)mancata presentazione della squadra e conseguente non disputa della partita;
b)ogni qualvolta non sia disputata la partita per colpa della società (di casa o ospite) ivi compresa l'assenza del medico o dell'ambulanza attrezzata;
c) violazioni dei provvedimenti di squalifica emessi a carico di giocatori;
d) dichiarazioni mendaci in merito a tesseramenti e dichiarazioni in caso di mancanza di cartellino di gioco/tessera federale;
e)partecipazione al gioco di giocatori non aventi diritto;
f) sospensione definitiva della partita per motivi di ordine pubblico.
Nei casi di cui al punto 2 lettere c), d), e) il Giudice Sportivo agisce in via diretta.
3. Salvo quanto diversamente previsto da regolamenti di specifiche manifestazioni, il risultato di parità non è mai ammesso e si farà ricorso a uno o più tempi supplementari fino all'interruzione della parità.
4. Nei casi di cui al precedente punto 2 il risultato del campo sia più favorevole alla squadra beneficiaria del provvedimento, il Giudice Sportivo omologherà il risultato del campo anziché la sconfitta a tavolino.

Art. 28 PALLONE DI GIOCO

1.In ogni Campionato e/o manifestazione federale il pallone di gioco è quello di marca e modello stabilito dalle DOA nelle forme e dimensioni stabilite dal regolamento internazionale.
2. I palloni, nella quantità indicata dalle DOA per ciascun Campionato, devono essere messi a disposizione dalla squadra di casa anche per la squadra ospite.
3. Gli arbitri sceglieranno il pallone di gara, che non sarà più disponibile per il riscaldamento delle squadre, tra quelli messi a disposizione della squadra di casa. Qualora i palloni non siano quelli previsti dalle DOA gli arbitri daranno ugualmente il via alla gara ma lo riporteranno sul verbale per i relativi provvedimenti.

Art. 29 DIVISA DI GIOCO

1. Per quanto attiene le divise di gioco e le applicazioni sulle stesse, si rimanda integralmente a quanto previsto all'art. 4 del Regolamento Tecnico IWBF.
2. Le numerazioni delle maglie possono andare dal 1 al 99 e anche 0 (zero) e 00 (doppio zero. Ogni giocatore non può avere lo stesso numero in seno alla squadra.

3. Fermo quanto previsto dal Regolamento Tecnico in materia di sponsor e pubblicità, sulle divise di gioco (fronte e retro), nei Campionati Italiani, possono essere apposti i marchi degli sponsor, senza alcun limite, purché rimangano ben visibili sia il numero che il nome del giocatore (se obbligatorio).

4. Le Società iscritte ai Campionati possono apporre i marchi dei propri sponsor, nelle dimensioni massime già indicate nel regolamento IWBF, sul vestiario: sopra maglie, tute, borse, etc. Nei para raggi può essere apposto il solo marchio dello sponsor principale.
6. Le DOA determinano le autorizzazioni che le società iscritte ai Campionati devono acquisire dalla Segreteria Federale, nonché eventuali obblighi di uniformi per gli abilitati alla panchina.

Art. 30 COLORE E NUMERAZIONE

1. Tutte le squadre delle società partecipanti ai Campionati e manifestazioni federali devono avere due serie di maglie, una di colore chiaro (preferibilmente bianco) da indossare per gli incontri giocati in casa, ed una di colore scuro da indossare per gli incontri fuori casa.
2. Le squadre devono segnalare all'atto dell'iscrizione al Campionato e/o a altre manifestazioni federali il colore delle proprie maglie di gioco che avrà validità per tutta la durata del Campionato e/o della manifestazione.
3. Le squadre che giocano in casa, per disposizione dell'arbitro, sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con la divisa arbitrale e/o della squadra avversaria.
4. Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva da 1 a 99 (e anche "0" e "00"), dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall'art. 4.3.2. del Regolamento Tecnico.

Art. 31 COMPITI E DOVERI DEGLI ABILITATI ALLA PANCHINA

1.Tra gli abilitati alla panchina l'allenatore è l'unico che può impartire direttive alla squadra e che può alzarsi e muoversi entro l'area di cui al R.T.. Tutti gli altri occupanti della panchina devono mantenersi seduti nel corso della partita fatta eccezione per il medico, il meccanico e l'attrezzista che possono alzarsi esclusivamente per i compiti che gli sono propri e con il permesso dell'arbitro per l'ingresso in campo.
2.Il Dirigente accompagnatore o, in sua assenza, l'allenatore, o in assenza, il capitano della squadra svolge le funzioni preliminari quali la consegna dei cartellini e delle tessere federali, la comunicazione dei nominativi dei giocatori e di coloro che sono in panchina per la registrazione sul referto di gara ed ogni altro atto necessario allo svolgimento della partita.
3.Il Dirigente addetto agli arbitri sta a disposizione degli arbitri da un'ora prima fino al momento della loro uscita dall'impianto di gioco e dovrà provvedere, qualora gli arbitri lo richiedano, al loro trasporto verso l'aeroporto/stazione.

32. ALLENATORI

1. La qualifica di allenatore può essere svolta esclusivamente da chi sia abilitato al ruolo. La presenza dell'allenatore è obbligatoria in tutte le serie dei Campionati e le DOA stabiliscono i gradi di abilitazione allo specifico Campionato e le eventuali deroghe e/o incompatibilità con altre qualifiche in seno ai Campionati.
2. L'allenatore è l'unico che può impartire direttive tecniche alla squadra, che può alzarsi nell'area consentita dal R.T., che può chiedere cambi e time out.
Qualora sia presente un viceallenatore, purché abilitato almeno al 1° livello, potrà svolgere il ruolo se l'allenatore, per qualunque motivo, non lo svolga**.**

3. Qualora l'allenatore venga espulso dovrà lasciare il campo di gioco e non potrà impartire direttive alla squadra dagli spalti.

4. Sono riconosciuti gli allenatori abilitati dalla FIP secondo specifiche disposizioni contenute nelle DOA.

33. COMMISSARI DI CAMPO

1.La federazione può designare un commissario di campo ogni qualvolta lo ritenga necessario in occasione delle partite di Campionato che richiedano particolari osservazioni per importanza o contingenti esigenze federali.

2.Nel caso in cui vi sia il Commissario di campo le società interessate ne riceveranno avviso contestualmente alle designazioni arbitrali pubblicata sul sito web federale.

3. Nel caso alla partita sia presente il Commissario di Campo, il Giudice Sportivo, qualora ne intraveda la necessità ai fini dell'omologazione del risultato e dei provvedimenti relativa alla partita, può richiedergli il verbale dell'incontro che, in tal caso, farà parte integrante e sostanziale del rapporto arbitrale.

34. ORDINE PUBBLICO

1. La Società di casa è responsabile della tutela di tutte le componenti societarie e federali coinvolte nella partita.

2. La Società di casa è obbligata a comunicare alle Autorità di Pubblica Sicurezza la richiesta di forza pubblica per la disputa delle singole gare, e deve esibire all'arbitro la documentazione dell'avvenuta richiesta. In mancanza, l'arbitro ne farà menzione nel rapporto arbitrale per i relativi provvedimenti da parte del Giudice Sportivo.

3. In assenza della Forza Pubblica la Società di casa dovrà comunque assicurare l'ordine attraverso propri tesserati.

4. Per motivi di ordine pubblico, qualora incidenti e/o interventi delle tifoserie e/o di altre componenti interessate alla partita, rendano impossibile il proseguimento della gara senza mettere a rischio l'incolumità di cose e persone, l'arbitro, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere momentaneamente e/o, in casi del tutto eccezionali, definitivamente l'incontro e trasmetterà gli atti al Giudice Sportivo.

TITOLO IV – DELLE SANZIONI E INFRAZIONI

Art. 35 NORME GENERALI

1. Gli Arbitri garantiscono l'applicazione delle norme di cui ai Regolamenti Tecnico e Esecutivo da parte degli affiliati e dei tesserati in occasione delle manifestazioni federali. Al riguardo compilano un rapporto arbitrale nel quale indicano ogni fatto commesso o omesso, nonché ogni accadimento relativo alla gara, dalle Società e dai loro tesserati inviandolo al competente Organo di Giustizia Federale.

2. Le infrazioni al presente regolamento ed a quello tecnico da parte degli affiliati e dei tesserati danno luogo a sanzioni di carattere amministrativo e disciplinare, indicate agli Artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Giustizia, da parte dei competenti Organi di Giustizia.

3. Tali provvedimenti risultano notificati e sono immediatamente esecutivi con la pubblicazione sul sito web federale.

Art. 36 RESPONSABILITA' OGGETTIVA

1.Nell'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva, gli affiliati sono responsabili delle condotte dei propri tesserati e delle proprie tifoserie dei quali rispondono a titolo di responsabilità oggettiva.

Art. 37 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1.Le sanzioni sono proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo della sanzione da comminare.
2. L'Organo giudicante competente deve procedere preventivamente alla valutazione degli elementi costitutivi, delle circostanze attenuanti e/o aggravanti ai fini della sanzione da comminare secondo quanto indicato agli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Regolamento di Giustizia.
3. La recidiva esaurisce il suo specifico effetto alla fine di ogni anno sportivo.

Art. 38 AMMONIZIONE e DEPLORAZIONE

1.L'ammonizione consiste in un rimprovero ufficiale a fronte di una condotta di lieve gravità da parte dei tesserati.
2. La deplorazione consiste in un rimprovero ufficiale a fronte di una condotta di normale gravità o a fronte di una condotta di lieve gravità da parte dei tesserati quando questi abbiano già avuto un provvedimento di ammonizione nel corso dell'anno sportivo.
3. In entrambi i casi non vengono irrogati provvedimenti amministrativi accessori (ammende).

Art. 39 SQUALIFICA

1.La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività nel medesimo Campionato/Manifestazione per una o più giornate di gara, proporzionale alla gravità rispetto al tempo di inibizione, per un fatto commesso o omesso di particolare gravità dai tesserati.
2. Nel caso in cui le giornate di squalifica non si esauriscano nel corso dell'anno sportivo in cui sono state emesse, esse si estendono al Campionato/Manifestazione dell'anno successivo.
3. La sanzione della squalifica ha sempre la pena pecuniaria (ammenda) quale provvedimento accessorio.

40. SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO E GIOCO A PORTE CHIUSE

1.La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo per la Società sportiva a giocare una o più partite su campo neutro, rispetto a quello indicato dal calendario, da comunicare alla Gestione Attività entro le 48 ore successive dalla pubblicazione del provvedimento sul sito web federale.
2. L'Organo giudicante può disporre, in alternativa e quale sanzione equivalente, la disputa della partita a porte chiuse.
3. In ogni caso le maggiori spese per il raggiungimento del campo neutro sostenute dalla squadra avversaria sono a carico della Società destinataria del provvedimento.
4. Nel caso di squalifica del campo di gioco (o gioco a porte chiuse) è prevista l'ammenda automatica la cui entità è definita dalle DOA, nei limiti fissati dal Regolamento di Giustizia.

41. PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA

1. La penalizzazione di punti in classifica consiste nella detrazione alla Società di uno o più punti in classifica nel Campionato/Manifestazione in cui partecipa o parteciperà.
2. Tale sanzione viene comminata dal competente Organo di Giustizia in caso di azioni o omissioni commesse con dolo o colpa grave dagli affiliati e/o loro tesserati ed atte ad alterare il risultato di partite/campionati/manifestazioni.

42. INFRAZIONI COMMESSE DAI TESSERATI

1.Le infrazioni al presente regolamento ed a quello tecnico da parte dei tesserati danno luogo all'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli del titolo IV, oltre a quelle previste dal Regolamento di Giustizia per violazioni dei regolamenti e delle normative federali.

2. Le condotte non consone al ruolo, quali proteste, ingiurie, minacce ed ogni comportamento irrispettoso verso gli avversari o i direttori di gara o altre componenti federali o al pubblico o anti raziale, rilevate dall'arbitro in seno al rapporto arbitrale, sono valutate dal competente organo di Giustizia che emetterà il provvedimento di sanzione che riterrà adeguato secondo quanto indicato all'art. 38 del presente Regolamento.

43. INFRAZIONI COMMESSE DALLE SOCIETA' - AMMENDE

1. Le Società che non rispettino i parametri organizzativi previsti dal presente Regolamento, da quello Tecnico e dalle DOA sono passibili delle ammende il cui grado ed entità sono deliberati dal Consiglio Federale a seconda del Campionato/Manifestazione di riferimento. Sono passibili di ammenda, oltreché alla squalifica del campo di gioco, le Società per le infrazioni commesse dal proprio pubblico sostenitore quali ad esempio insulti, oltraggi, esposizione di striscioni offensivi, invasioni di campo, violenze ed ogni altro comportamento ritenuto offensivo, anti raziale, oltraggioso e pericoloso verso tesserati, arbitri o componenti federali, questi ultimi anche quando non direttamente interessati alla gara .
2. Le infrazioni passibili di ammenda comportano, ogni volta in caso di recidività, la maggiorazione del 50%, fino ad un massimo di 1.000,00 euro.
3. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono decurtate automaticamente dai depositi cauzionali delle società medesime.
4. Restano salve tutte le sanzioni previste a carico delle Società e dei loro rappresentanti dal Regolamento di Giustizia di cui agli Artt. 7 e seguenti del medesimo Regolamento.

44. RINVIO

1. Per tutto quanto non compreso nel titolo IV del presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di Giustizia.